

## **Comunicato del Presidente del 24/01/2002**

### **Certificati Esecuzione Lavori**

#### **Il Presidente**

##### **Premesso**

Che sono stati inviati a questa Autorità, da parte delle Stazioni Appaltanti di cui all'art.2, comma 2, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni, numerosi "Certificati esecuzione lavori" redatti, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del DPR 34/2000, in conformità all'allegato "D" previsto dal medesimo DPR ma privi dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

##### **Considerato**

che l'art. 7, comma 6, del DPR 554/99 prevede che:  
"i soggetti non tenuti all'applicazione dell'art. 7 della legge, devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano";

che in merito all'invio delle informazioni da parte del responsabile del procedimento, l'Autorità con determinazione n. 10/2001, ha stabilito che: "i soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., dovranno comunque inviare i dati all'Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità relativa al corretto e tempestivo invio".

##### **Comunica**

Le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni dovranno indicare nei prospetti relativi ai certificati di esecuzione il nominativo del funzionario incaricato del corretto e tempestivo invio in luogo del responsabile del procedimento.

Francesco Garri

Roma, 24/01/2002